



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 34

07/10/2024

INDICE ARGOMENTI:

- RINVIATA LA CHIUSURA DELL'APPLICATIVO IMMOBILI.
- LE P.A. DEVONO RENDERE PUBBLICI I DEBITI E LE IMPRESE CREDITRICI.
- CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO OMNIBUS.
- IMPUGNAZIONE DELIBERE CHE FISSANO LE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI.
- DECRETO CORRETTIVO DELL'ARMONIZZAZIONE E CODICE APPALTI.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"
SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RINVIATA LA CHIUSURA DELL'APPLICATIVO IMMOBILI.

Il Dipartimento del Tesoro ha comunicato che l'apertura dell'Applicativo "Immobili" per la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2023 **proseguirà fino al prossimo 18 ottobre 2024** al fine di consentire la conclusione dell'adempimento a tutte le Amministrazioni che hanno avviato l'attività di comunicazione.

LE P.A. DEVONO RENDERE PUBBLICI I DEBITI E LE IMPRESE CREDITRICI.

L'ANAC con Atto del 18 settembre 2024, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un'Amministrazione Ministeriale, ha chiarito che le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.

L'art. 33 del D.Lgs n. 33/2013 richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, "di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità".

Per garantire un'interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l'Autorità ha escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie:

- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Quindi nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti.

"Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l'esercizio di una attività d'impresa e l'esistenza di un credito".



CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO OMNIBUS.

Il Senato ha approvato il primo ottobre il testo per la conversione in legge del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro domani, 8 ottobre.

Riportiamo di seguito alcune norme di maggior interesse per i Comuni:

Disposizioni in materia di opere medie e piccole opere.

Diverse norme, intervengono in materia di contributi per le cosiddette piccole e medie opere, nonché sulle proroghe di termini previsti per i citati contributi.

- **Piccole Opere** (comma 29 e ss. - Legge 160/2019)

Viene prorogato dal 30 aprile 2024 al **30 novembre 2024** il termine per l'inserimento in REGIS dei CUP relativi a tutti i contributi assegnati dal 2020 al 2024. Si evidenzia che il mancato rispetto del termine così prorogato comporta la revoca del contributo.

È inoltre fissato al **31 dicembre 2024** (anziché al 15 settembre) il termine entro il quale i Comuni beneficiari del contributo 2024 sono tenuti ad **aggiudicare i lavori.**

Il termine per l'emanazione del decreto di revoca in caso di inadempienze relative ai termini di inserimento dei CUP e di aggiudicazione lavori viene infine uniformato al 28 febbraio 2025, per tutte le annualità (2020-2024).

- **Medie Opere** (comma 139 e ss. - Legge 145/2018)

La prima modifica impatta sulla tipologia degli investimenti per ottenere tali contributi, con effetti sulle prossime assegnazioni annuali. In particolare, la disposizione prevede che gli stessi non siano più individuati con decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce le priorità ma, genericamente, possono essere finanziati tutti gli investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

L'ammontare del contributo a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i termini di assegnazioni già effettuate, la norma si limita a stabilire che non sono soggetti a revoca i contributi, riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi ad opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Disposizioni finanziarie in materia di PNRR.

La norma assicura la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR; le Amministrazioni centrali titolari delle misure devono provvedere *"al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del **90 per cento del costo dell'intervento** a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento"*.

È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.

L'ente attuatore dovrà attestare l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento e l'avvenuto espletamento dei controlli di propria competenza, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, con obbligo di conservazione della documentazione giustificativa che potrà essere richiesta in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuano le erogazioni, riservandosi i controlli ad una fase successiva e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento.

L'attuazione di questo diverso approccio alle erogazioni PNRR è **condizionata all'emanazione**, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento, **di un decreto MEF** che stabilirà *"i criteri e le modalità"* di comportamento delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis.

La norma dispone che, per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, **per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti all'utilizzo degli avanzi liberi previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o ricorrano ad anticipazioni di tesoreria (art. 187 TUEL, comma 3-bis).** Tale **facoltà è limitata** ai casi in cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla **necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.**

Rinegoziazione restituzioni anticipazioni di liquidità enti locali.

La norma estende alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti concessi agli enti locali, la facoltà di **libero utilizzo delle economie da rinegoziazione (l'art. 18 del D.L. 113 attribuiva alle sole Regioni).**

Proroga utilizzo economie da rinegoziazione mutui enti locali.

La norma **estende al 2027** la disposizione secondo cui **le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui** nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere **utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione**, così da coprire l'intero triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche in considerazione delle persistenti tensioni finanziarie cui sono sottoposti gli enti locali in ragione della dinamica dei prezzi e degli obblighi di contribuzioni al consolidamento della finanza pubblica, nonché dell'esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali.

Proroga per assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario e dissesto.

La norma proroga al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione della COSFEL (*Commissione per la stabilità degli enti locali*) il termine entro il quale possono essere fatte le **assunzioni di personale** a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli **enti in dissesto finanziario**, in **riequilibrio finanziario** pluriennale o **strutturalmente deficitari**. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall'ente destinatario della decisione.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Disposizioni in materia di segretari comunali.

Evidenziamo una serie di norme interessanti i segretari comunali:

- Viene modificata la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di **attribuire, in via provvisoria**, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera **la titolarità di sedi**, singole o convenzionate, **di competenza della fascia professionale immediatamente superiore** aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.

È stata approvata la facoltà di **poter nominare**, a seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, **i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera**, attraverso la seguente procedura:

- decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
- se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera;
- nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Le autorizzazioni inoltre possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati già dal sindaco per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla già menzionata entrata in vigore.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- Si stabilisce, poi, che il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, **consegua l'iscrizione nella fascia professionale B** (di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001), è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (si ricorda che nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C).

I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma **rilevano esclusivamente ai Fini economici** ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

- Viene **modificata la durata del corso- concorso di formazione per l'accesso in carriera dei segretari comunali** (art. 13, c. 2 DPR 465/1997) stabilendo che tale corso ha la **durata di un mese**, con svolgimento di almeno **120 ore di formazione**, anche con modalità telematiche sempre seguito da un **tirocinio pratico di un mese** presso uno o più comuni. Inoltre, nei tre anni successivi (e non più un biennio) alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche. Conseguentemente a seguito delle modifiche sopracitate viene abrogato per un coordinamento formale l'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- Viene infine stabilito che le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale previste dall'art. 25 bis D.L. 104/2020 possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali **fino al 31 dicembre 2026**. Tali procedure semplificate prevedono:
 - la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID.
 - lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche;
 - la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IMPUGNAZIONE DELIBERE CHE FISSANO LE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI.

Riportiamo il contenuto della, sentenza n. 7601 del 16 settembre 2024 del Consiglio di Stato.

La sentenza inizia con l'osservare che il **principio generale**, affermato da costante giurisprudenza, da cui prendere le mosse, **è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari**; negli **altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l'interesse a ricorrere**, ovvero assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (*in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159*).

Per le delibere che annualmente fissano le **tariffe inerenti ai tributi locali**, si è ritenuto inoltre che **le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione**, che comporta che, già con l'adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (*in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI*).

In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l'imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l'atto amministrativo generale che fissa le tariffe **va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile** nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (*cf. per l'affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238*).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

In realtà, in tale situazione gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e, in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019).

Occorre precisare che trattasi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l'immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi:

- il contenuto della delibera;
- il tenore delle censure.

Queste ultime vanno repute immediatamente dirette avverso la stessa delibera quando concernenti i **criteri di quantificazione e gli importi delle tariffe per una determinata categoria di utenti**; categoria, che la delibera medesima e gli atti preparatori (o connessi o allegati) – valutati anche in relazione alle delibere tariffarie riguardanti precedenti annualità – consente di individuare come quella di appartenenza del soggetto che si assume leso dalle tariffe di nuova introduzione (anche eventualmente contestando l'appartenenza alla categoria).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DECRETO CORRETTIVO DELL'ARMONIZZAZIONE E CODICE APPALTI.

La Commissione Arconet ha approvato lo schema di decreto per il 17° aggiornamento dei principi contabili, inclusa l'armonizzazione con il nuovo Codice degli appalti, come delineato nel D.Lgs 36/2023. Tra le novità del provvedimento evidenziamo l'adeguamento dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 che regola la **contabilizzazione delle opere pubbliche**.

Il decreto ha eliminato i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13, che trattavano la registrazione delle spese per la progettazione minima richiesta per l'inserimento di un intervento nei piani triennali dei lavori pubblici e negli elenchi annuali, considerato che **il nuovo Codice non richiede più questi livelli di progettazione**.

Il punto 5.3.14 è stato riscritto per prevedere che i **lavori realizzati in amministrazione diretta** siano contabilizzati in bilancio **senza necessità di un'iscrizione preliminare nei programmi triennali**. Le spese correlate, inclusa la progettazione interna, sono registrate imputando i costi a seconda della loro natura economica al Titolo I o II della spesa.

In conformità all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs n. 36 del 2023, le **spese di progettazione** sono ora **attribuite direttamente agli stanziamenti per le procedure di affidamento**, sia per la progettazione interna che esterna. Le spese per progettazione preliminare, prima dell'inserimento in bilancio dello stanziamento per l'opera correlata, sono registrate tra le spese di investimento, con un codice specifico del modulo finanziario del piano dei conti integrato.

Non ci sono novità per i lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sottosoglia, inclusi quindi nel programma triennale dei lavori pubblici. Per queste opere, l'attivazione del **Fondo Pluriennale Vincolato** relativo all'intero quadro economico dell'opera **è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Invece al di sotto del limite di 150 mila euro, è necessario aver affidato i lavori per attivare il Fondo.



RICORDIAMO

SCADENZIARIO FISCALE AL 31 OTTOBRE.

MODELLO 770/2024

Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione Modello 770 relativo all'anno d'imposta 2023 (art. 4 c. 3bis D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

DICHIARAZIONE IRAP 2024

Termine per la presentazione telematica in via autonoma della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno d'imposta 2023 (art. 2 comma 2 e 3 D.P.R. 322/1998; art. 11 D.L. 1/2024).

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023.

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al Rendiconto 2023, che dovrà avvenire **entro il 18 ottobre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.



RICORDIAMO

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.



RICORDIAMO

ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



RICORDIAMO

CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Il Decreto Interministeriale (Interno e M.E.F.) di riparto del Fondo di 150 milioni di euro **per l'anno 2023** a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'**incremento dell'indennità di funzione degli amministratori** era stato adottato il 14 dicembre 2023.

Oltre al Decreto era stato reso disponibile il **piano di riparto** delle quote relative alla competenza 2023, 2024 e seguenti. I criteri utilizzati per il riparto erano stati illustrati nella Nota metodologica.

I Comuni assegnatari delle succitate risorse devono presentare apposita certificazione relativa all'utilizzo del contributo a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento inerente all'anno 2023 delle indennità degli Amministratori entro il 31/10/2024.



RICORDIAMO

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti** e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
5 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
9 OTTOBRE	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
18 OTTOBRE	QUESTIONARIO REVISORE AL RENDICONTO 2023	
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	TUTTI GLI ENTI



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
31 OTTOBRE	CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORI INCREMENTO INDENNITÀ	
31 OTTOBRE	MODELLO 770/2024	
31 OTTOBRE	DICHIARAZIONE IRAP 2024	
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO AL BILANCIO 2024-2026	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA G.C.	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT